



COMUNE DI PIANEZZA

PREINTESA

ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS.50/2016).

L'anno 2019, addì 15 maggio 2019, presso la sala Giunta del Comune di Pianezza

TRA

Il Presidente della delegazione di parte Pubblica - Dott.ssa Michelina Bonito – Segretario Generale

E

Bua Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L.
Favaro Gianni - rappresentante di zona della C.G.I.L. F.P.S.
Soffietti Franca - rappresentante di zona della C.G.I.L. F.P.S.
Addamo Alessandro - dipendente comunale – RSU
Calarota Carlo - dipendente comunale – RSU
Virgilio Carlo– dipendente comunale - RSU

PREMESSO CHE

- L' art. 113 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 (Incentivi per funzioni tecniche) testualmente recita:
- *"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo*

completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

- *2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
- *3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*
- *4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
- *5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere*

riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."

- Il regolamento, che verrà approvato con deliberazione della Giunta Comunale ha per oggetto la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al citato art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dall'art. 1, comma 526, della legge 205/2017, svolte dal personale dipendente dell'Ente e finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano la seguente preintesa.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L' incentivo remunera le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Restano escluse dall'incentivo le attività connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso a costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso a costruire e che non prevedono l'applicazione del codice degli appalti.
3. Sono, altresì, esclusi gli appalti rientranti nelle categorie dei settori speciali o a rete (ad esempio: gas ed energia termica, elettricità-illuminazione, combustibili, acqua, servizi postali, utenze telefoniche e dati), nonché gli approvvigionamenti tramite adesione alle convenzioni Consip o della Centrale di Committenza regionale.
 1. Gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere superiori ad una quota del 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, esclusa IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione. Non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche eventuali varianti in corso d'opera.
 2. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al precedente comma è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alla componente servizi o forniture, secondo le percentuali e i relativi importi previsti per ciascuna di esse.
 3. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, è riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte dell'incentivo stabilito secondo la modulazione prevista nel successivo articolo 7.
 4. L'importo dell'incentivo, calcolato secondo i criteri e le modalità concordati, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali nonché del contributo Irap a carico dell'Amministrazione ed è iscritto in bilancio al pertinente capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
 5. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi lavori, servizi e forniture giungono alla fase esecutiva.

ART. 2
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

L'incentivo, come sotto riportato, è graduato in ragione dell'importo dell'opera o lavori da realizzare ovvero dei servizi o forniture da acquisire, al quale si riconnette, di norma, la maggiore complessità delle prestazioni richieste nelle misure riportate nel seguente prospetto. Non è computato nel calcolo del fondo l'importo fino a 39.999,99.

A. LAVORI/OPERE

A.1 importo fino a 200.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;

A.2. importo oltre i 200.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro : il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,60% della parte eccedente i 200.000,00 Euro;

A.3 importo oltre 1.000.000 di Euro: il fondo complessivo è costituito dalla somma tra gli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3 e lo 0,30% della parte eccedente 1.000.000,00 euro.

B SERVIZI/FORNITURE

B 1. importo fino a 70.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2% dell'importo posto a base di gara;

B 2. importo oltre i 70.000,00 Euro e fino a 200.000,00 : il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,40% della parte eccedente i 70.000,00 Euro;

B.3 importo oltre i 200.000,00 Euro : il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1 e 2 e lo 0,20% della parte eccedente i 200.000,00 Euro.

ART. 3
RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI PUBBLICI
SERVIZI E FORNITURE

- 1 L'incentivo per funzioni tecniche riguardanti i lavori pubblici, servizi e forniture sarà riconosciuto ai dipendenti interessati, in relazione al ruolo svolto, secondo la ripartizione indicata nelle seguenti tabelle:

LAVORI PUBBLICI

ATTIVITÀ	Incidenza	RUP	Direttore Lavori	Collaboratori Tecnici	Collaudatore statico	Coordinatore Sicurezza	Collaboratori Amministrativi
Responsabilità R Unica del procedimento	15%	80%		15%			5%
Programmazione Spesa per investimenti Art. 21 del D.Lgs. 50/2016	2%	80%		10%			10%
Verifica preventiva progetti	8%	100%					
Predisposizione e controllo procedure di gara	20%	50%		10%			40%

Direzione lavori	35%		100%			
Coordinatore Sicurezza	10%		100%			
Collaudo statico	5%		100%			
Collaudo tecnico-amministrativo	5%		100%			

SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITÀ	Incidenza	RUP	Direttore Esecuzione	Collaboratori Tecnici	Collaboratori Amministrativi
Responsabilità Unica del procedimento	20%	80%		15%	5%
Programmazione Spesa per investimenti Art. 21 del D.Lgs. 50/2016	2%	80%		10%	10%
Predisposizione e controllo procedure di gara	25%	50%		10%	40%
Direzione esecuzione	40%		100%		
Verifica Conformità	8 %		100%		

2. Qualora alcune funzioni o attività vengano affidate all'esterno l'importo dell'incentivo verrà rapportato alle funzioni ed attività effettivamente svolte e la quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno e connessa a prestazioni affidate all'esterno, costituisce economie di spesa.

3. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4. Quando l'ente si avvale dell'attività di una centrale di committenza costituita in forma associata, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 destina al personale ivi addetto le percentuali relative all'attività di predisposizione e controllo procedure di gara indicate nelle tabelle precedenti ridotte del 50%. Nella convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Centrale di Committenza o in sede di conferenza dei Sindaci sono disciplinate le modalità di erogazione dell'incentivo che si aggiunge alle spese di funzionamento della stessa Centrale.

Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica

F.TO BONITO Dott.ssa Michelina – Segretario Comunale - Presidente

Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresenti i signori:

F.TO
BUA Renato - U.I.L. F.P.L.

SOFFIETTI Franca – C.G.I.L. F.P.S.

FAVARO Gianni - . C.G.I.L. F.P.S

La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente:

ADDAMO Alessandro- R.S.U.

CALAROTA Carlo- R.S.U.

VIRGILIO Carlo – R.S.U.